Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2010

relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell'acquicoltura importati dall'India e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2010) 4563]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/381/UE)

(GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione 2012/690/UE della Commissione del 6 novembre 2012	L 308	21	8.11.2012
►**M2**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1774 della Commissione del 4 ottobre 2016	L 271	7	6.10.2016

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2010

relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell'acquicoltura importati dall'India e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2010) 4563]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/381/UE)

Articolo 1

La presente decisione si applica alle partite di prodotti dell'acquicoltura importati dall'India e destinati al consumo umano («partite»).

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione delle partite purché accompagnate dai risultati di analisi effettuate all'origine che ne escludano la pericolosità per la salute umana.

Le analisi devono essere state effettuate su un campione ufficiale, in particolare per individuare la presenza di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.

I campioni devono essere stati analizzati utilizzando metodi analitici conformi a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della decisione 2002/657/CE.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite non accompagnate dai risultati delle analisi a condizione che, all'arrivo, ogni partita venga analizzata per l'individuazione di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.

Articolo 3

▼M2

1. Gli Stati membri, utilizzando idonei piani di campionamento, si assicurano che i campioni ufficiali siano prelevati da almeno il 50 % delle partite presentate per l'importazione ai posti d'ispezione frontalieri sul loro territorio. Nel caso in cui la partita sia costituita da prodotti dell'acquicoltura provenienti da più di uno stabilimento di origine, vengono prelevati campioni per ogni singolo stabilimento.

▼B

2. I campioni prelevati a norma del paragrafo 1 sono sottoposti ad analisi per rilevare i residui di sostanze farmacologicamente attive di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.

▼B

Articolo 4

L'autorità competente dello Stato membro interessato dispone il blocco ufficiale delle partite da cui sono prelevati i campioni ufficiali a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1, fino al completamento delle analisi.

Tali partite possono essere immesse sul mercato soltanto se i risultati delle analisi ne confermano la conformità al regolamento (CE) n. 470/2009.

Articolo 5

1. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione i risultati delle analisi se queste rivelano la presenza di residui di qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva:

a) classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 470/2009 a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma di tale regolamento; o

b) non classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c) del regolamento (CE) n. 470/2009; tuttavia, lo Stato membro interessato non è tenuto a trasmettere immediatamente alla Commissione i risultati di tali analisi se il livello dei residui è inferiore al:

 i) valore di riferimento per interventi fissato per quella sostanza dal regolamento (CE) n. 470/2009; o

 ii) limite minimo di rendimento richiesto fissato per quella sostanza dalla decisione 2002/657/CE.

I risultati di tali analisi sono trasmessi alla Commissione per mezzo del sistema di allarme rapido istituito a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

▼M2

▼B

Articolo 6

Tutte le spese sostenute per l'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.

Articolo 7

La decisione 2009/727/CE è abrogata.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.